

COPIA



COMUNE DI TERRAGNOLO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 54
del Consiglio Comunale

OGGETTO: **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Terragnolo al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., delle L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, art. 7 comma 10.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore 19.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1 | ZENATTI Massimo | - Sindaco |
| 2 | di LUCIA Sara | - Consigliere |
| 3 | DIENER Giulia | - Consigliere |
| 4 | GELMI Valentina | - Consigliere |
| 5 | GEROLA Andrea | - Consigliere |
| 6 | MODESTI Riccardo | - Consigliere |
| 7 | PETERLINI Fausto | - Consigliere |
| 8 | PROSSER Massimo | - Consigliere |
| 9 | STEDILE Matteo | - Consigliere |
| 10 | STEDILE Maurizio | - Consigliere |
| 11 | VIGLIETTI Ezio Paolo | - Consigliere |
| 12 | ZAMBELLI Rachele | - Consigliere |

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale reggente dott. Silverio Cosentino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **ZENATTI Massimo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. **9** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Terragnolo al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., delle L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, art. 7 comma 10.

Relazione.

Il D.Lgs. n. 175 di data 19 agosto 2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)*", al suo art. 24, comma 1, dispone che la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP e a livello provinciale di cui art. 7. della L.P. 19/2016.

Il medesimo D. Lgs. sopra riportato è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

L'esito della ricognizione, ancorché negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (posticipata successivamente al 10 novembre 2017).

A seguito dell'avvenuta procedura sopra richiamata, le pubbliche amministrazioni devono procedere annualmente, giusto art. 20 del TUSP (D.L.gvo 175/2016), alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ve ne sia la necessità, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Nel nostro contesto territoriale il riferimento è all'art. 7, comma 11 della Legge provinciale n. 1 del 2005 ed all'articolo 24, comma 4 della Legge provinciale n. 27 del 2010, secondo cui si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Si precisa che la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche assolve all'obbligo di verificare l'insussistenza in capo alle società partecipate degli indici individuati dall'art. 18 co. 3 -*bis* della L.P. 1/2005 che altrimenti richiederebbe per il Comune l'adozione di un programma di razionalizzazione societaria.

A tal riguardo occorre chiarire come il combinato disposto degli articoli 18, comma 3bis della L.P. 1/2005 e 24, comma 3 della L.P. 27/2010, stabilisce appunto che, con riferimento specifico all'ente locale, il Comune provveda con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle partecipazioni che detiene, in modo diretto e indiretto, in altre società e, qualora all'esito della ricognizione, ravvisi la sussistenza dei sottoelencati presupposti previsti dalla normativa vigente, adotti il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale stesso.

A tal fine si specifica che oggetto dell'atto di ricognizione che il Comune è tenuto ad adottare è la verifica dell'insussistenza in capo alle società partecipate dei seguenti presupposti:

- a) che si tratti di partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della [legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27](#) (*ossia partecipazioni dell'ente Locale la cui detenzione non sia prevista dalla normativa statale di riferimento – D.Lgs. 175/2015*);
- b) che si tratti di società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della [legge provinciale n. 27 del 2010](#).

Lo stesso art. 24 co. 3 della citata legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 prevede inoltre, con riferimento all'ente locale, che il Comune, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Qualora si presentassero queste condizioni le società partecipate dal comune presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. Sono in ogni caso invece consentiti dalla normativa vigente i trasferimenti da parte del Comune alle società di cui l'ente ha partecipazioni a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Giusto art. 2, comma 1, lett. f) del TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*, e che pertanto non rientrano pertanto nell'ambito della ricognizione e della successiva razionalizzazione le partecipazioni dirette in associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale.

Si ravvisa ora la necessità di provvedere ad effettuare la ricognizione periodica ordinaria delle partecipazioni alla data del 31/12/2023, redatta sulla base degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)"* emanati dal MEF il 29/11/2020.

A tale scopo, sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi delle società partecipate dal Comune, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente stesso.

Inoltre, sono state fatte le necessarie considerazioni in merito a quanto stabilito in materia di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ed in particolare l'art.18, comma 3bis della L.P. 1/2005, ossia l'insussistenza in capo alle società dei presupposti sopra indicati.

Alla luce dell'attività ricognitiva effettuata, si ritiene pertanto di procedere all'approvazione della Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Terragnolo che prevede, in particolare, il mantenimento delle partecipazioni stesse, non sussistendo ragioni per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta;

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"* successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Vista la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 *"Legge collegata alla manovra di bilancio 2017"* e in particolare le *"Disposizioni in materia di enti locali e di società"* di cui all'art. 7 comma 10;

Vista la L.P. 1/2005, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)"*;

Vista la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), art. 24 *"Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali"*;

Vista la Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2005), art. 18 *"Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia"*, comma 3 bis 1;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera h del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Assunto agli atti inoltre il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, espresso in data 17/12/2024;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile rispettivamente dal Segretario Comunale Reggente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 7 su n. 7 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che in capo alle società delle quali il Comune di Terragnolo detiene partecipazioni dirette e/o indirette non sussistono gli indici individuati dall'art. 18 co. 3-*bis* della L.P. 1/2005;
2. di approvare pertanto, per le motivazioni esposte in premessa, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Terragnolo al 31/12/2023, contenuta nel documento allegato A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare inoltre, la ricognizione dei rappresentanti nominati in seno alle società partecipate del comune di Terragnolo al 31/12/2023 con esito negativo;
4. di dare atto che il Revisore dei conti ha rilasciato parere positivo nel merito dell'adozione del presente provvedimento;
5. di trasmettere il provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale del Comune di Terragnolo, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e L.R. n. 10/2014 e s.m.i.;
7. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;
8. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ai sensi dell'art. 183, 3° comma del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
9. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 2.7.2010 n. 104; c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO
Massimo Zenatti

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE**
dott. Silverio Cosentino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 03/01/2025 al 13/01/2025

Terragnolo li, 03/01/2025

**F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE**
dott. Silverio Cosentino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Terragnolo li, 03/01/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE**
dott. Silverio Cosentino

Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi dell'art. 183 3° comma del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE**
dott. Silverio Cosentino